

Decreto correttivo Jobs Act

# Le novità in materia di lavoro accessorio e apprendistato

Pierluigi Rausei – Adapt professional fellow (\*)

Il primo Decreto legislativo correttivo dei Decreti delegati attuativi della legge n. 183/2014, c.d. Jobs Act, recante “*disposizioni integrative e correttive dei Decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151*” (1), individuato come AG n. 311/2016 negli atti parlamentari, si accinge a ricevere l’approvazione definitiva dal Consiglio dei Ministri, avendo già acquisito il prescritto parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica (il 26 luglio 2016) e della Camera dei Deputati (il 21 luglio 2016), nonché una preventiva intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (il 7 luglio 2016), dovendo la delega essere esercitata necessariamente con entrata in vigore del Decreto correttivo entro il 25 settembre 2016 (2).

Fra gli interventi più attesi del Decreto correttivo vi è quello che attiene alle modifiche al D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. “Codice dei contratti”), contenu-

te nell’art. 1, AG n. 311/2016, il quale inizialmente, nel testo approvato in sede preliminare dal Governo, si preoccupava soltanto di restringere i limiti di operatività del *voucher* anche con un intervento sulle modalità per attivare le prestazioni di lavoro accessorio (3), mentre dopo il passaggio parlamentare, e a seguito dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni, si appresta a dettare norme correttive anche in tema di apprendistato, ma forse pure in materia di somministrazione di lavoro e di lavoro a termine.

## Interventi correttivi sul lavoro accessorio

Il Capo VI, D.Lgs. n. 81/2015, composto dagli articoli da 48 a 50, qualifica come prestazioni di lavoro accessorio (4) la generalità delle attività lavorative (di qualsiasi natura giuridica, subordinata o autonoma) che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015) (5).

(\*) L’Autore è anche dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(1) Quanto alla struttura, lo schema di Decreto correttivo - approvato in sede di esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 giugno 2016 in attuazione di quanto previsto nell’articolo 1, commi 10, 11 e 13, legge delega n. 183/2014 - si compone di sette articoli, suddivisi in cinque capi, dei quali i primi quattro recano modifiche, rispettivamente: al decreto legislativo n. 81/2015 (art. 1 - Capo I), al Decreto legislativo n. 148/2015 (art. 2 - Capo II), al Decreto legislativo n. 149/2015 (art. 3 - Capo III) e al Decreto legislativo n. 150/2015 (artt. 4 e 5 - Capo III), al Decreto legislativo n. 151/2015 (art. 6 - Capo IV); mentre il Capo V, che si compone dell’art. 7, disciplina l’entrata in vigore del Decreto.

(2) Va applicata, infatti, la clausola di proroga sancita dall’articolo unico, comma 13, legge n. 183/2014: la norma prevede, infatti, che se il termine per esprimere i pareri parlamentari scade nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini per l’esercizio della delega ovvero per l’adozione degli eventuali Decreti correttivi, tali ultimi termini sono prorogati automaticamente di tre mesi. Conseguentemente, in considerazione del fatto che il termine per adottare disposizioni correttive e integrative del primo dei Decreti legislativi oggetto di modifiche - vale a dire il D.Lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015 era fissato al 25 giugno 2016, tale termine

s’intende prorogato di tre mesi.

(3) L’intervento correttivo proposto dal Governo impatta con le autonome iniziative legislative del Parlamento, dove, in seno alla XI Commissione (Lavoro) della Camera dei deputati in sede referente, dal 28 aprile 2016, ha preso avvio l’esame di tre distinte proposte di legge (rispettivamente, in ordine cronologico, A.C. 584 del 28 marzo 2013, A.C. 1681 del 10 ottobre 2013 e A.C. 3601 dell’11 febbraio 2016) tutte accomunate dalla finalità di restringere l’ambito di applicazione del lavoro accessorio e ricondurlo sostanzialmente all’alveo originariamente declinato dal D.Lgs. n. 276/2003 nel contesto della Riforma Biagi.

(4) Il lavoro accessorio nasce per prestazioni di lavoro frequentemente sommerse alle quali con il sistema dei *voucher* (buoni lavoro) si riconoscono tutele retributive, previdenziali e assicurative, senza alcun obbligo di tipo documentale o adempimenti di particolare rilievo. Su tale istituto i più recenti interventi legislativi si sono mossi secondo un determinato indirizzo, ottenendo però un effetto diametralmente opposto: operando per restringere il campo di azione del lavoro occasionale accessorio, a contrasto della ritenuta “flessibilità cattiva”, si è determinata, al contrario, una estensione di fatto del suo utilizzo, ampliando la fenomenologia dell’istituto rispetto alle intenzioni originarie della Riforma Biagi.

(5) Sulla norma si è subito pronunciato l’Inps con la propria circolare n. 149 del 12 agosto 2015.

# Percorsi

## Limiti di utilizzo

L'art. 1, comma 1, *lettera a*), dello schema di Decreto conferma il doppio limite economico sancito dall'art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 per le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti dei committenti imprenditori non agricoli o professionisti, con riferimento a compensi non superiori a 7.000 euro netti (6) (soggetti a rivalutazione annuale) (7) nel corso di un anno civile (8), rispetto alla totalità dei committenti, con un ulteriore limite per ciascun committente pari a 2.000 euro netti (pure soggetti a rivalutazione annuale) (9).

La norma del Decreto correttivo, dunque, conferma come prioritario requisito di legalità del lavoro accessorio (10) un doppio limite economico: quello generale che viene inteso, per ciascun percipiente, come cumulativo rispetto alla totalità

dei committenti e quello specifico riferito al singolo committente imprenditore o professionista (11).

Riguardo all'agricoltura, l'art. 1, comma 1, *lettera b*), dello schema di Decreto modifica l'alinea dell'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 per sancire che il doppio limite richiamato non interessa le prestazioni di lavoro accessorio rese in agricoltura (12), che seguitano ad essere soggette al solo limite complessivo di 7.000 euro netti, anche per il singolo committente, ferma restando l'ammissibilità per le sole prestazioni di natura occasionale rese in attività agricole di carattere stagionale da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età (13) e per quelle svolte a favore degli agricoltori con basso volume di affari, che non possono essere rese da persone già iscritte

(6) Occorre anzitutto sottolineare l'innalzamento a 7.000 euro netti (pari a 9.333 euro lordi, soggetto a rivalutazione annuale) del limite massimo nel quale deve restare contenuto il compenso del lavoratore affinché la prestazione lavorativa possa seguire a configurarsi come lavoro accessorio; si tratta di un limite significativamente aumentato rispetto ai 5.060 euro precedentemente in vigore (cfr. circolare Inps n. 77 del 16 aprile 2015, per un limite lordo di 6.746 euro).

(7) L'importo viene annualmente rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

(8) La norma contiene una previsione esplicita del parametro temporale di calcolo del compenso annuo percepito dal lavoratore accessorio, imponendo il riferimento all'anno civile, vale a dire il periodo che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno (circolare Inps n. 149/2015).

(9) Viene confermata anche la previsione di un limite con riguardo al lavoro accessorio prestato per ciascun singolo committente, in quanto i compensi non possono essere superiori a 2.000 euro (pure soggetto a rivalutazione annuale). Si deve sottolineare che la cifra prevista dal Legislatore del Decreto correttivo finisce per essere inferiore rispetto al limite già in vigore secondo la precisazione contenuta nella circolare Inps n. 149/2015 che rende applicabile per le prestazioni dell'anno 2015 il limite dei 2.020 euro netti (2.693 euro lordi).

(10) Il Ministero del lavoro con la circolare n. 35 del 29 agosto 2013 ha chiarito che "la legittimità del ricorso all'istituto va verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico, fatte salve le peculiarità proprie del settore agricolo e del lavoro prestato nei confronti di un committente pubblico". Il Vademecum adottato dallo stesso Ministero con lettera circolare n. 7258 del 22 aprile 2013, dopo aver ribadito che "è possibile attivare prestazioni di natura occasionale e accessoria tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico", ha ulteriormente precisato che il limite è "da considerarsi al netto delle trattenute previste dalla legge, originariamente quantificato in relazione alla attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito oggi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire".

(11) Come sottolineato dal Ministero del lavoro con la circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 e dall'Inps con circolare n. 49 del 29 marzo 2013.

(12) D'altra parte la non applicabilità agli imprenditori agricoli del doppio limite individuale sancito per imprese e profes-

sionisti era stata già espressamente delineata dal Ministero del lavoro con circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, che sottolineava la specialità del settore agricolo. Sulla scorta di tale anticipazione della prassi amministrativa - sostanzialmente immutata anche dopo l'avvento del D.Lgs. n. 81/2015, al punto che la stessa *Relazione tecnica* all'AG n. 311/2016 afferma espressamente: "la modifica all'articolo 48, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/2015, oggi proposta, si risolve in un adeguamento della situazione normativa alla perdurante situazione di fatto" - il Governo nell'AG n. 311/2016 interviene motivando ancora l'esclusione dal doppio limite col fatto che "l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ai limiti di cui al comma 3 dello stesso articolo 48", come si evince testualmente dalla *Relazione illustrativa* al provvedimento.

(13) Nelle attività lavorative di natura occasionale rese nel contesto delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età: con riferimento ai giovani infraventicinquenni si richiede che essi siano regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, e in tal caso le attività occasionali devono essere svolte compatibilmente con gli impegni scolastici, mentre se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università possono prestare lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno; la circolare n. 49/2013 dell'Inps ha specificato che "per quanto riguarda la categoria degli studenti, per consentire il rispetto dell'obbligo scolastico si conferma che l'impiego degli studenti, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito durante i periodi di vacanza; a questo proposito restano ferme le indicazioni contenute nella circolare dell'Inps n. 104 del 1° dicembre 2008, per l'individuazione di tali "periodi di vacanza", secondo la quale si considerano: a) "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; b) "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; c) "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. Inoltre, resta fermo che: gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la domenica; gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e con meno di venticinque anni di età possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell'anno".

negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (14).

Tuttavia il testo definitivo del Decreto correttivo potrebbe recepire quanto richiesto esplicitamente dalla Commissione lavoro della Camera, anzitutto rispetto alla circostanza che le prestazioni di lavoro accessorio non debbano dare luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 6.000 euro nel corso di un anno civile, generalizzando l'ulteriore limite di 2.000 euro annui per le attività rese a favore di ciascun committente.

Inoltre potrebbe essere prevista l'esplicita esclusione dell'utilizzo dei *voucher* per lavorazioni pericolose o soggette a particolare formazione, identificate sulla base della misura dei premi assicurativi Inail e per tutto il settore delle costruzioni.

Infine il Decreto correttivo potrebbe prevedere che i lavoratori accessori non possano eccedere una specifica percentuale dei lavoratori complessivamente impiegati dal committente.

### **Comunicazione preventiva**

Non meno significative sono le modifiche contenute nell'art. 1, comma 1, *lettera c)*, AG n. 311/2016, che riscrive l'art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 che prevede un obbligo di comunica-

zione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro, per i soli committenti imprenditori o professionisti (15): la comunicazione deve riguardare i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione, per le attività di lavoro accessorio relative ad un arco temporale non superiore a 30 giorni, in forma del tutto analoga a quella già vigente per il lavoro intermittente, deve essere compiuta con modalità telematiche, ovvero anche attraverso sms o posta elettronica.

Il Decreto correttivo, anzitutto, sostituisce la Direzione territoriale del lavoro, con la sede territoriale competente dall'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dal D.Lgs. n. 149/2015, di cui al D.P.R. n. 109/2016, quale autorità destinataria della comunicazione preventiva.

Il secondo intervento riguarda il termine massimo per effettuare la comunicazione preventiva, che richiede l'adempimento effettuato almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio.

Il terzo profilo di modifica riguarda il venire meno della delimitazione della comunicazione ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi alla comunicazione stessa: per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti si legittima una comunicazione unica per anche

(14) Nelle attività agricole svolte a favore degli agricoltori con basso volume di affari, secondo le disposizioni di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da persone iscritte, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; la circolare n. 18/2012 del Ministero del lavoro ha precisato che si tratta dei produttori agricoli che hanno realizzato (l'anno precedente) o prevedono di realizzare (in caso di inizio attività) un volume d'affari non superiore a euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti.

(15) Tale comunicazione obbligatoria alla Dtl è destinata a sostituire sostanzialmente la comunicazione preventiva telematica semplificata disciplinata dalla circolare Inps n. 177 del 19 dicembre 2013, che tuttavia è rivolta alla generalità dei committenti, mentre la nuova comunicazione interessa, come detto, esclusivamente i committenti imprenditori o professionisti. D'altro canto il nuovo obbligo di comunicazione delineato dal D.Lgs. n. 81/2015 non è mai divenuta operativa in un anno di vigenza della norma, così il Ministero del lavoro, con nota n. 3337 del 25 giugno 2015, si era affrettato a chiarire che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione sarà effettuata secondo le procedure di cui alla circolare Inps n. 177/2013. La comunicazione telematica preventiva all'Inps (ancora attuale) è frutto della razionalizzazione dell'adempimento obbligatorio di inizio prestazione in prospettiva del quale Inps e Inail (con determinazioni presidenziali Inps n. 43 del 1° marzo 2013 e Inail n. 87 del 4 aprile 2013) hanno stipulato un Accordo "finalizzato alla realizzazione del coordinamento informativo e operativo per

una migliore gestione dei buoni lavoro, prevedendo che tutte le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali variazioni siano effettuate direttamente all'Inps, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro" (così nella circolare Inps n. 177/2013). In base all'intesa, peraltro, l'Inps si è impegnato a trasmettere in tempo reale all'Inail le comunicazioni ricevute, anche con riferimento a quelle concernenti le variazioni (art. 5, comma 1, D.M. 12 marzo 2008). Il riferimento normativo si trovava nel D.M. 12 marzo 2008 (attuativo dell'art. 72, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003): in base agli artt. 2 e 5 del D.M. si prevede che quanti utilizzano le prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'Inail, per via telematica o tramite call center, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando il luogo dove si svolge il lavoro e il periodo presunto dell'attività lavorativa. La comunicazione preventiva all'Inps deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del committente e del prestatore di lavoro accessorio, il luogo dove si svolge l'attività lavorativa e il periodo presunto di attività. Essa va effettuata esclusivamente on line attraverso: la procedura informatica sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it) (utilizzando la voce "Attivazione voucher Inps") e deve essere rinnovata in caso di eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro, in particolare con riguardo alla cessazione anticipata del periodo lavorativo, da trasmettersi con le modalità anzidette preventivamente rispetto al momento iniziale del verificarsi della variazione, ovviamente salvo che la stessa non sia imprevedibile (cfr. Nota Inail n. 8252 del 15 novembre 2010).

# Percorsi

lunghi periodi di lavoro accessorio, ponendo un limite temporale soltanto in agricoltura dove si stabilisce che la comunicazione deve riguardare al massimo un arco temporale di sette giorni (16).

Il quarto correttivo concerne i contenuti della comunicazione: la disposizione richiede alternativamente i dati anagrafici “o” il codice fiscale del lavoratore, in ottica chiaramente semplificatoria. Da ultimo, il Decreto correttivo abbandona le strumentazioni telematiche, oggi espressamente previste dalla disposizione in vigore, passando a una comunicazione effettuata esclusivamente attraverso sms o posta elettronica (17).

Invero, il nuovo quadro regolatorio circa la comunicazione preventiva come delineata dal Decreto correttivo potrebbe presentare ulteriori modifiche rispetto al testo originario fin qui esaminato.

Il Governo potrebbe, infatti, recepire quanto chiesto anzitutto dalla Commissione lavoro del Senato prevedendo l’obbligo di indicare nella comunicazione l’esatta collocazione temporale della prestazione accessoria nell’arco della giornata, specificando l’inizio e la fine della prestazione retribuita con *voucher*, nonché ripristinando l’invio della comunicazione anche attraverso la modalità telematica.

Il legislatore delegato potrebbe anche spingersi a fare propria la proposta avanzata dalla Conferenza Stato-Regioni che invoca la specificazione della durata della prestazione di lavoro accessorio da intendersi con riferimento al numero delle ore di lavoro giornaliera per ogni giornata e alla loro collocazione temporale.

Infine il Consiglio dei Ministri potrebbe dare seguito alla ulteriore richiesta della Commissione lavoro della Camera stabilendo che nella comunicazione preventiva devono essere indicati il

momento di inizio delle prestazioni e la loro collocazione temporale nelle singole giornate anche nel settore agricolo.

## **Nuova sanzione amministrativa**

Nel sostituire l’art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, l’art. 1, comma 1, *lettera c)*, AG n. 311/2016, sancisce che per ciascun lavoratore accessorio per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva si applica una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, esclusa dalla procedura di diffida di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 (18). Il committente, per estinguere l’illecito amministrativo, sarà ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta pari a 800 euro, ai sensi dell’art. 16, legge n. 689/1981, per ciascuna comunicazione omessa e per ciascun lavoratore.

Pertanto, non solo l’omissione della comunicazione sarà sanzionabile, ma anche la comunicazione effettuata con modalità e strumenti difformi da quelli previsti o priva dei contenuti essenziali richiesti dalla norma.

Tuttavia, la previsione di una sanzione amministrativa per la violazione degli obblighi riguardanti la comunicazione preventiva, riduce, quasi azzerandole, le possibilità di applicare la maxisanzione contro il lavoro sommerso nei casi di omessa comunicazione come, invece, accade con il testo vigente del D.Lgs. n. 81/2015 (19). Con il nuovo testo la maxisanzione non potrà essere applicata per l’omesso adempimento dell’obbligo di comunicazione preventiva, se non quando il committente imprenditore o professionista non avrà acquistato preventivamente (“per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio”) ed “esclusivamente attraverso modalità telematiche”, i buoni orari, numerati progressivamente e

(16) Tale disposizione, d’altra parte, esige una esplicitazione e maggiore chiarezza nel dettato normativo, giacché la stessa potrebbe invece prestarsi ad una lettura (seppure più lontana dal contenuto letterale della norma proposta, ma emersa durante i lavori delle Commissioni parlamentari) in ragione della quale imprenditori non agricoli e professionisti sarebbero tenuti a comunicare quotidianamente, almeno un’ora prima, ciascuna giornata in cui viene svolta anche soltanto un’ora di lavoro accessorio, mentre nel solo settore agricolo la comunicazione potrà estendersi fino a 7 giorni di prestazioni lavorative accessorie. Come si evincerebbe dalla Relazione illustrativa dell’AG n. 311/2016 secondo cui la differente disciplina sarebbe dettata: “*per tenere conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti di lavoro agricolo di prevedere ex ante la durata delle prestazioni e il numero esatto di lavoratori*

*da utilizzare a causa del condizionamento dell’attività agricola da parte di fattori meteorologici*”.

(17) Non pare adeguata la previsione che rimanda ad “ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”, a fronte di una esplicita abrogazione del vigente richiamo alle “modalità telematiche”.

(18) In contrasto con la legge n. 183/2014 che incentivava il ricorso agli istituti premiali e di immediata regolarizzazione come la diffida appunto.

(19) Si veda la circolare n. 4/2013 del Ministero del lavoro, secondo cui la maxisanzione va applicata quando manca la comunicazione preventiva, perché si tratta di non sussistenza del “titolo” che legittima l’utilizzo del lavoro accessorio, pertanto la prestazione resa deve considerarsi “in nero”, in quanto si ha una “prestazione di fatto, non censita preventivamente”.

datati, a norma dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 (20).

### **Probabili interventi correttivi in tema di apprendistato**

Inoltre, sebbene il testo originario del Decreto correttivo non contenga alcuna disposizione emendativa della disciplina del contratto di apprendistato, in questa direzione spingono sia il parere reso dalla Commissione lavoro del Senato della Repubblica, sia l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In particolare, la Commissione lavoro del Senato chiede la modifica dell'art. 43, D.Lgs. n. 81/2015 circa l'assunzione in apprendistato di primo livello dei giovani di 15 anni di età allineandone l'orario di lavoro alle disposizioni della Direttiva 94/33/Ce, che prevede un orario di lavoro di 8 ore al giorno e a 40 ore settimanali per i lavori eseguiti nell'ambito di un sistema di formazione in alternanza scuola-lavoro. Si invita inoltre il Governo a dettare una disciplina correttiva che consenta la proroga dei contratti di apprendistato in essere al 25 giugno 2015.

Dal canto suo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nell'intesa sullo schema di Decreto legislativo correttivo, sancita con Repertorio atti n. 127/Csr del 7 luglio 2016, ha proposto di correggere l'art. 45, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015 con riferimento all'apprendistato di alta formazione e di ricerca in assenza di regolamentazioni regionali.

Inoltre, si chiede la modifica dell'art. 55, D.Lgs. n. 81/2015, con l'aggiunta di un comma 4 che contenga una disciplina correttiva utile a consentire la proroga di un anno dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale attivati ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 167/2011, in essere al 25 giugno 2015, qualora non siano stati conseguiti il diploma o la qualifica alla scadenza del periodo formativo previsto nel contratto.

Infine, si invoca l'impegno del Governo ad armonizzare la disciplina sul lavoro minorile con la disciplina dell'apprendistato di primo livello di cui all'art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, al fine di at-

tuare il sistema duale, disposto dalla normativa vigente, permettendo l'attivazione del contratto di apprendistato di primo livello per i minori, in particolare per i quindicenni.

### **Possibili modifiche su somministrazione e lavoro a termine**

Infine, anche se nel testo iniziale del Decreto correttivo non sono previsti correttivi alle norme in materia di somministrazione di lavoro e di lavoro a termine, il testo definitivo del Decreto legislativo potrebbe aderire alle richieste avanzate dalla Commissione lavoro del Senato della Repubblica e sancite nell'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni.

Specificamente, la Commissione lavoro del Senato chiede un intervento in materia di somministrazione di lavoro per reintrodurre nel D.Lgs. n. 81/2015 le fattispecie legali nelle quali non operano i limiti numerici posti alla somministrazione a termine.

Sempre in tema di somministrazione si propone l'introduzione di disposizioni più favorevoli per la somministrazione di lavoro effettuata con lavoratori assunti a tempo indeterminato.

Si chiede poi la previsione di una norma che garantisca l'immediatezza e l'efficacia delle azioni di recupero in caso di inadempimento dell'utilizzatore, per la parte attinente al costo del lavoro.

Sotto altro profilo, per quanto attiene al lavoro a tempo determinato, la Conferenza Stato-Regioni propone integrazioni correttive al Decreto riguardo all'ulteriore contratto a termine oltre i 36 mesi stipulabile dinanzi alla Direzione del lavoro, invocando per tale contratto l'esigenza di una causale obiettiva con riguardo a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro (art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015), nonché in merito alla salvaguardia esplicita dei contratti a tempo determinato stipulati per lo svolgimento di attività stagionali rispetto ai limiti delle proroghe dei contratti a termine (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).

(20) Non potrà sostenersi, in effetti, che la nuova sanzione amministrativa interessa le sole comunicazioni effettuate senza i contenuti richiesti dalla norma o con dati in tutto o in parte difformi o incompleti, mentre per l'omessa comunicazione rimarrebbe comunque applicabile la maxisanzione, perché il te-

sto originario del Decreto correttivo fa espresso riferimento alla violazione degli obblighi di comunicazione e non soltanto ai contenuti in tutto o in parte omessi nella comunicazione effettuata.